

Legge regionale 12 giugno 1981, n.52

Ridelimitazione in zone omogenee e disciplina degli organi delle Comunità Montane.

ARTICOLO 1

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale 17-8-1979, n. 37, i territori montani della Regione Toscana, già delimitati ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 1 della legge regionale 2-1-1973, n. 1, sono nuovamente ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

ZONA A

Comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Icciana, Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zerri e, parzialmente, il comune di Podenzana.

Estensione ha. 91.648.

ZONA B

Comprendente il comune di Fosdinovo e, parzialmente, i comuni di Carrara, Massa, Montignoso.

Estensione ha. 14.471.

ZONA C

Comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Estensione ha. 52.728.

ZONA D

Comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.

Estensione ha. 37.839.

ZONA E

Comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio e, parzialmente, i comuni di Pelago e Pontassieve.

Estensione ha. 144.664.

ZONA F

Comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

Estensione ha. 72.455.

ZONA G

Comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

Estensione ha. 70.109.

ZONA H

Comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Estensione ha. 67.283.

ZONA I

Comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piacostagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e, parzialmente, il comune di Castel del Piano.

Estensione ha. 89.632.

ZONA L

Comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Estensione ha. 26.292.

ZONA M

Comprendente i comuni di Seravezza, Stazzena, e, parzialmente, il comune di Camaiore.

Estensione ha. 14.315.

ZONA N

Comprendente i comuni di Pescaglia, Villa Basilica, e, parzialmente, i comuni di Capannori e Lucca.

Estensione ha. 15.617.

ZONA O

Comprendente i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese e, parzialmente, i comuni di Montale e Pistoia.

Estensione ha. 48.151.

ZONA P

Comprendente i comuni di Cantagallo, Vernio e, parzialmente, i comuni di Montemurlo e Vaiano.

Estensione ha. 16.928.

ZONA Q

Comprendente il comune di Loro Ciuffenna e, parzialmente, i comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Sco' e Reggello.

Estensione ha. 17.125.

ZONA R

Comprendente i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri.

Estensione ha. 49.457.

ZONA S

Comprendente i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano.

Estensione ha. 64.953.

ZONA T

Comprendente il comune di S. Casciano Bagni e, parzialmente, i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

Estensione ha. 20.919.

In attesa del riesame delle delimitazioni territoriali delle associazioni intercomunali e delle comunita' montane in relazione alla nuova legge sulle autonomie locali, e stante la mancanza dei criteri di unita' territoriale, economica e sociale di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i territori montani dei comuni di cui al comma successivo non sono inseriti nelle zone omogenee di cui al citato art. 3, terzo comma, della legge 1102/ 1971.

Resta ferma la classificazione come territori montani, ai sensi delle disposizioni richiamate al primo comma, dei territori dei comuni di Vaglia (ha. 5.694), Radicondoli (ha. 13.253), Subbiano (ha. 7.824), Monteverdi Marittimo (ha. 9.836), Sassetta (ha. 2.659), M. Argentario (ha. 6.024), Monticiano (ha. 10.945), e, limitatamente ad una parte del loro territorio, i comuni di Pescia (ha. 5.616), Calenzano (ha. 540), Fiesole (ha. 30), Sesto Fiorentino (ha. 380), Greve in Chianti (ha. 11.197), Calci (ha. 925), Buti (ha. 820), Cavriglia (ha. 810), Arezzo (ha. 16.553), Castiglion Fibocchi (ha. 1.270), Capolona (ha. 3.005), Castiglion F.no (ha. 3.670), Cortona (ha. 15.860), Civitella Paganico (ha.

10.385), Roccastrada (ha. 9.504), Cinigiano (ha. 2.284), Scansano (ha. 12.311), Gaiole in Chianti (ha. 5.630), Radda in Chianti (ha. 4.230), Chiusdino (ha. 2.100), Montalcino (ha. 8.034).

La delimitazione delle zone montane suddette e' riportata dalla cartografia in scala: 1: 400.000 che costituisce l'allegato A della presente legge.

ARTICOLO 2

In ciascuna delle zone omogenee di cui al primo comma dell'art. 1 opera una comunita' montana, ente di diritto pubblico, per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonche' delle funzioni comunque attribuite o delegate alle comunita' dalle vigenti disposizioni.

Le comunita' montane corrispondenti alle zone AB - C - D - E - F - G - H - I - L, di cui all'art. 1, il cui territorio coincide con una delle aree delimitate ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, ovvero non coincide unicamente per frazioni di territorio di comuni solo parzialmente classificati montani, esercitano inoltre tutte le funzioni attribuite alle rispettive associazioni intercomunali, ove esistenti.

ARTICOLO 3

Sono soppresse:

- a) le comunita' montane costituite ai sensi delle leggi regionali 1/ 12/ 1972, n. 31 e 2/ 1/ 1973 n. 1, e successive modificazioni, eccettuate quelle il cui territorio coincide con una delle zone di cui all'art. 1;
- b) le associazioni intercomunali corrispondenti alle comunita' montane di cui al secondo comma dell'art. 2.

ARTICOLO 4

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto dai successivi commi, alle comunita' montane si applica la disciplina prevista per le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, per quanto riguarda gli organi, la composizione ed i compiti di questi, i controlli, lo statuto ed i tempi per la sua elaborazione e approvazione, il regolamento provvisorio. Resta ferma, per l'approvazione dello Statuto, la disciplina di cui alla L. 3/ 12/ 1971 n. 1102.

La giunta esecutiva della comunita' montana e' composta da rappresentanti della maggioranza e della minoranza, eletti con voto limitato, secondo le modalita' stabilite dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, la giunta esecutiva delle comunità montane corrispondenti alle zone A - B - C - DE - F - G - H - I - L, di cui al precedente art. 1, esercita i compiti previsti dall'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Lo statuto della comunità può prevedere che tali compiti siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato nominato dalla giunta esecutiva stessa e composto nei modi di cui all'art. 15 della citata legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Tra i membri del comitato deve essere prevista la presenza di almeno un componente la giunta esecutiva al quale sono affidate le funzioni di presidente.

Il comitato riferisce periodicamente sull'attività svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e può in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono le indennità di carica nella misura e secondo la disciplina di cui agli artt. 20, 21 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Per le comunità montane corrispondenti alle zone M - N - O - P - Q - R - S - T, il territorio delle quali è interamente ricompreso all'interno di altrettante aree delimitate ai sensi dell'art. 1 della predetta legge regionale 17 agosto 1979, n. 37:

- a) l'assemblea è composta, oltre che dal Sindaco o da un consigliere comunale da lui delegato, da tutti i consiglieri eletti nella assemblea dell'associazione intercomunale, in rappresentanza dei comuni facenti parte della comunità montana; lo statuto prevede che la rappresentanza dei comuni parzialmente montani in seno all'assemblea della comunità sia congruamente ridotta a quanto previsto dalla citata legge regionale 17 agosto 1979, n. 37;
- b) non si procede alla costituzione del comitato di gestione di cui all'art. 4 secondo comma della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37 e i compiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833 e successive leggi di attuazione continuano ad essere attribuiti alle associazioni intercomunali nelle cui aree le comunità montane sono ricomprese.

ARTICOLO 5

Nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1 le comunità montane sono costituite, tra i comuni interessati, con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi e dell'art. 4, quarto comma, lettera a), trova applicazione l'art. 12 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37.

Per le comunità montane che subentrano alle corrispondenti associazioni intercomunali, con gli effetti di cui all'art. 3,

lettera b), si applica la LR 19-4- 1980, n. 32.

Per le comunità montane corrispondenti alla zona C ed alla zona L, di cui all'art. 1, e individuate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, non si provvede a nuovo decreto costitutivo, e al rinnovo degli organi si procede ai sensi della legge regionale 19 aprile 1980, n. 32.

ARTICOLO 6

I comuni di cui al terzo comma dell'art. 1, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla legge regionale 7 settembre 1976, n. 64, in materia di gestione del patrimonio agricolo forestale, nonché per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al successivo art. 7, provvedono, di regola, mediante convenzione tra di loro o con le comunità montane.

ARTICOLO 7

I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle successive variazioni sono ripartiti fra le comunità montane e tra i comuni di cui al terzo comma dell'art. 1:

- a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale;
- b) per quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente determinata sulla base della più recente pubblicazione ISTAT per i comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i comuni per quelli solo parzialmente montani.

Il 10 per cento dei fondi, di cui al primo comma può essere destinato dalla Regione all'integrazione e al completamento di progetti ed opere in corso di realizzazione.

ARTICOLO 8

I presidenti in carica delle comunità montane soppresse ai sensi dell'art. 3, lettera a), sono nominati commissari per la liquidazione dei rispettivi enti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Essi predispongono:

- a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi,
- b) l'elenco del personale in servizio, con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa,
- c) un piano di successione a favore delle comunità montane,

costituite ai sensi della presente legge, per il subingresso nella gestione delle funzioni delegate dalla Regione, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi e, sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 9, per il trasferimento del personale.

Gli elaborati di cui al precedente comma sono predisposti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono trasmessi, entro gli stessi termini, alle comunità montane costituite ai sensi della presente legge e territorialmente interessate. Copia del piano di successione è trasmessa, nei termini suddetti, anche al Consiglio e alla Giunta regionale.

Nel caso di mancato invio degli elaborati nei termini previsti il Consiglio regionale nomina un nuovo commissario per gli adempimenti di cui al secondo comma nei termini fissati dall'atto di nomina.

Le comunità montane approvano il piano di successione entro trenta giorni dal ricevimento. Gli atti di approvazione sono immediatamente trasmessi al Consiglio e alla Giunta regionale.

Qualora il piano di successione non sia approvato nei termini previsti, all'approvazione stessa provvede il Consiglio regionale, sentiti i comuni e le comunità montane interessate.

Fino all'approvazione del piano di successione il commissario liquidatore provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate con legge regionale 4 settembre 1976 n. 64, concernente il patrimonio agricolo forestale regionale, e con legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, concernente la bonifica e il miglioramento fondiario.

ARTICOLO 9

Le comunità montane costituite ai sensi della presente legge succedono senza soluzione di continuità nei rapporti d'impiego e/o di lavoro, anche di diritto privato, instaurati dalle comunità montane soppresse in virtù dell'art. 3, lettera a), sulla base della corrispondenza di seguito specificata.

- Zona "A": "Lunigiana",
- Zona "E": "Mugello V. di Sieve" e "Alto Mugello",
- Zona "F": "Val di Cecina",
- Zona "G": "Casentino",
- Zona "H": "Alto Tevere - Val Tiberina",
- Zona "I": "Monte Amiata",
- Zona "O": "Alto Appennino Pistoiese" e "Acquerino - Felciana",
- Zona "P": "Valle del Bisenzio",
- Zona "Q": "Pratomagno"
- Zona "R": "Colline metallifere",

- Zona "S": "Colline dell'Albegna e del Fiora".

Le comunità montane costituite nelle zone "D" e "N", nonché nelle zone "B" e "M", succedono senza soluzioni di continuità dei rapporti di impiego e/ o di lavoro, anche di diritto privato, instaurati rispettivamente dalle comunità montane della "Media Valle del Serchio" e "Apuo - Versiliese" soppresse in virtù dell'art. 3, lettera a), secondo la ripartizione risultante dal piano di successione di cui al secondo comma dell'art. 8, lettera c).

Il personale di ruolo dipendente dalle comunità montane della "Val di Chiana" del "Chianti" dei "Monti Pisani" e delle "Valli del Farma e del Merse", soppresse in virtù dell'art. 3, lettera a), è trasferito, con decorrenza dall'inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Regione Toscana; con la medesima decorrenza, la Giunta regionale provvederà ad immettere detto personale nel ruolo unico del personale regionale con i criteri e le modalità previsti dal secondo comma dell'art. 3 della LR n. 11 del 19 gennaio 1981.

Con effetto dalla data di inizio del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Regione Toscana succede nei rapporti di impiego e/ o di lavoro, anche di diritto privato, diversi da quelli previsti nel precedente comma, instaurati dalle comunità montane indicate nello stesso precedente comma.

Con la medesima decorrenza i giovani già impiegati nell'esecuzione di progetti specifici per opere e servizi socialmente utili ai sensi della legge 1-6-77, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e posti provvisoriamente alle dipendenze delle predette quattro comunità montane in base alla L. 29-2-80, n. 33 ed alle leggi regionali nn. 41 e 47 del 7-5-1980, sono trasferiti alle dipendenze della Regione Toscana presso la quale continueranno a prestare servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alla loro immissione nei ruoli della Regione o degli Enti locali secondo le procedure stabilite con la legge regionale 16 marzo 1981, n. 33.

ARTICOLO 10

Nei casi di cui all'art. 3, lettera b), la comunità montana costituita ai sensi della presente legge subentra a tutti gli effetti nei beni e nei rapporti della soppressa associazione intercomunale. Il presidente in carica di questa provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione e alla trasmissione alla comunità montana degli elaborati di cui al secondo comma del precedente articolo 8, lettera a) e b).

ARTICOLO 11

Fino alla approvazione dello statuto, per la composizione della giunta esecutiva delle comunita' montane corrispondenti alle zone di cui al primo comma dell'art. 1, si applica l'art. 7, quarto comma, della legge regionale 1 dicembre 1972, n. 31.

ARTICOLO 12

Fino all'approvazione dello statuto la giunta esecutiva delle comunita' Montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, puo' delegare l'esercizio dei compiti in materia sanitaria ad un comitato nominato e composto secondo la disciplina di cui al precedente art. 4, terzo comma.

ALLEGATO

Cartografia in scala della nuova delimitazione dei territori montani in zone omogenee.